



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

A.P.I.C.I. - Associazioni per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani - A. P. I. C.I. Delegazione Territoriale di Terni

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 20:15 in Terni, Via Giotto n. 23, si sono riuniti i signori:

- 1) Pelosi Mariavittoria nata a Roma il 24/06/1968, residente in Terni, Via del Lago 1 Piediluco, codice fiscale PLSMVT68H64H501M;
- 2) Pelosi Marina nata a Roma il 02/07/1960, residente in Terni, Via del Lago 1 Piediluco, codice fiscale PLSMRN60L42H501D;
- 3) Grossi Roberto nato a Terni il 24/04/1965, residente in Terni, Via della Chiesa 33 Miranda, codice fiscale GRSRRT65D24L117Z;
- 4) Tomasselli Marco nato a Roma il 09/05/1955, residente in Terni, Via del Lago 1 Piediluco, codice fiscale TMSMRC55E09H501Y;
- 5) Maione Claudia nata a Roma il 27/10/2002, residente in Terni, Via del Lago 1 Piediluco, codice fiscale MNACLD02R67H501R;
- 6) Maione Giulia nata a Roma il 04/09/1996, residente in Terni, Via del Lago 1 Piediluco, codice fiscale MNAGLI96P44H501J;
- 7) Cioccoloni Sabrina nata a Terni il 06/06/1966, residente in Terni, Via L. Libertini 4, codice fiscale CCCSRN66H46L117H.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Pelosi Mariavittoria la quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Grossi Roberto. Il Presidente illustra le motivazioni che hanno condotto i presenti a rendersi promotori della formale costituzione ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, dell'associazione di promozione sociale, apartitica e senza scopo di lucro denominata "A.P.I.C.I. - Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani - A.P.I.C.I. Delegazione Territoriale di Terni", di seguito indicata anche con l'abbreviazione "Delegazione Territoriale", rappresentando in particolare che:

Il Presidente dà inoltre lettura della proposta di Statuto associativo, sui contenuti del quale i comparenti dichiarano di essere stati preventivamente informati per le vie brevi.

I presenti, udita la relazione del Presidente e dopo approfondito dibattito, convengono e deliberano all'unanimità quanto segue:

- 1 -

È costituita, ai sensi dello statuto dell'associazione nazionale di promozione sociale "A.P.I.C.I. - Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani" con sede in Roma, un'associazione di promozione sociale, apartitica e senza scopo di lucro denominata "A.P.I.C.I. - Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani - A.P.I.C.I. Delegazione Territoriale di Terni", di seguito indicata anche con l'abbreviazione "Delegazione Territoriale". L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. La Delegazione Territoriale è la struttura di riferimento dell'A.P.I.C.I. a livello territoriale, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo territoriale, di indirizzo programmatico al fine di perseguire, in ambito territoriale e secondo le direttive dell'Associazione Nazionale e dei suoi organi, le medesime finalità indicate all'art. 3 dello statuto nazionale. Essa, nel suo contesto giuridico di entità soggettivamente autonoma, opera senza fini di lucro nel pieno rispetto dello statuto e delle direttive dell'Associazione Nazionale, nonché delle delibere degli organi di quest'ultima.

- 2 -

La Delegazione Territoriale ha sede legale in A.P.I.C.I. Delegazione Territoriale di Terni, Via Giotto 23 ed ha durata indeterminata. Essa è retta dallo Statuto che, sottoscritto dai comparenti, qui si allega al presente atto sotto la lettera «A», quale parte integrante e sostanziale del medesimo. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo Territoriale.

- 3 -

La Delegazione Territoriale persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel settore sociale e sociosanitario, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di familiari e di terzi e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e anziane nonché del disagio sociale in genere, favorendo, con il suo impegno e le sue operazioni, la loro attiva partecipazione alla vita sociale del Paese. In particolare, la Delegazione Territoriale, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, persegue, nell'ambito del territorio di competenza, le finalità istituzionali indicate nell'art. 3 dello statuto dell'Associazione Nazionale, e cioè:

- la difesa e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali ed economico-sociali;
- la rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le condizioni esistenziali e sanitarie dei cittadini svantaggiati;
- la promozione e lo sviluppo generale, nel Paese, della cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione e integrazione sociale degli individui;
- l'elaborazione, la promozione e la diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali con particolare riguardo a fenomeni dell'emarginazione e del disagio sociale.

La Delegazione Territoriale persegue le proprie finalità solidaristiche operando nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento dell'Associazione Nazionale e degli organi di quest'ultima. La Delegazione Territoriale può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Per il perseguimento concreto delle proprie finalità istituzionali, la Delegazione Territoriale svolge, a livello locale e nel quadro delle

direttive dell'Associazione Nazionale, le seguenti attività di interesse generale, riconducibili alle lettere di seguito indicate in parentesi di cui all'elenco dell'art. 5 c.1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- promozione, incoraggiamento e sostegno del volontariato a carattere sociale in ogni sua forma, con riferimento prioritario alle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità ed anziane (di cui all'art. 5 c.1 l. a) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- prestazione della propria opera generale di ascolto e segretariato sociale diretta ad affrontare le problematiche delle persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e della terza età e di tutti i soggetti in condizione di disagio sociale (di cui all'art. 5 c.1 l. a) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- promozione e realizzazione di dibattiti, incontri, convegni, seminari, tirocini, studi e ricerche sui temi connessi alle sue finalità istituzionali, collegandosi anche con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche impegnate sulle problematiche della disabilità e della terza età (di cui all'art. 5 c.1 l. d) h) ed i) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- promozione, incoraggiamento e sostegno del diritto al lavoro dei lavoratori disabili (di cui all'art. 5 c.1 l. p) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- promozione, sostegno e gestione di corsi di formazione e di centri per il reinserimento lavorativo mirato per i soggetti svantaggiati (di cui all'art. 5 c.1 l. p) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- promozione, sostegno e gestione di interventi sociali e sanitari, sotto i profili preventivi, terapeutici e riabilitativi (di cui all'art. 5 c.1 l. a) b) c) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- promozione, sostegno e gestione di servizi di assistenza e consulenza alla persona incentrati sui temi della sofferenza sociale sanitaria (di cui all'art. 5 c.1 l. a) b) c) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- promozione, sostegno e gestione di centri diurni, strutture residenziali e di centri socio-ricreativi, servizi domiciliari, di trasporto sociale e altri servizi alla persona per persone con disabilità e per la terza età, orientati a fornire i più moderni servizi di supporto assistenziale e socio-sanitario (di cui all'art. 5 c.1 l. a) b) c) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

L'associazione potrà promuovere, sostenere e partecipare ad associazioni, ETS o iniziative aggreganti aventi finalità analoghe alle proprie. E' fatto divieto alla Delegazione Territoriale di svolgere attività diverse da quelle solidaristiche istituzionali sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali, in ogni caso secondo i criteri e limiti definiti con decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo della Delegazione, tenuto conto delle indicazioni vincolanti del Consiglio Direttivo Nazionale.

- 4 -

Possono divenire Soci della Delegazione Territoriale le persone fisiche che dimostrino profondo interesse verso i contenuti e le finalità che contraddistinguono le attività istituzionali dell' A.P.I.C.I., dichiarino di accettare le regole dello statuto di quest'ultima nelle sue varie articolazioni e si impegnino a versare la quota associativa annuale. All'interno della Delegazione Territoriale vigila una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

- 5 -

Sono organi della Delegazione Territoriale:

- l'Assemblea della Delegazione Territoriale;
- il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale;
- il Presidente della Delegazione Territoriale.
- il Vice Presidente della Delegazione Territoriale
- il Revisore e il Revisore legale dei conti, nominato al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

- 6 -

Viene all'unanimità nominato il Presidente Provinciale, che durerà in carica per cinque anni, nella persona della Sig.ra Pelosi Mariavittoria nata a Roma il 24/06/1968, codice fiscale PLSMVT68H64H501M. La Sig.ra Pelosi Mariavittoria nominata come sopra e qui costituito, accetta la carica conferita con la rispettiva qualifica e dichiara che alla sua nomina non osta alcun impedimento di legge. A far parte del Consiglio Direttivo Provinciale, composto di due membri, sono eletti i signori:

- Pelosi Marina, nata a Roma il 02/07/1960, codice fiscale PLSMRN60L42H501D con la carica di Vice Presidente;
- Grossi Roberto, nato a Terni il 24/04/1965, codice fiscale GRSRRT65D24L117Z con la carica di segretario.

Risultano non eletti in ordine di voto i signori:

- Tomasselli Marco, nato a Roma il 09/05/1955, codice fiscale TMSMRC55E09H501Y;
- Maione Claudia, nata a Roma il 27/10/2022, codice fiscale MNACLD02R67H501R;
- Maione Giulia, nata a Roma il 04/09/1996, codice fiscale MNAGLI96P44H501J;
- Cioccoloni Sabrina, nata a Terni il 06/06/1966, codice fiscale CCCSRN66H46L117H;

I predetti Consiglieri dureranno in carica per cinque anni e potranno essere liberamente rieletti. Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come specificato all'art. 18 dello Statuto. I Sig.ri Pelosi Mariavittoria, Pelosi Marina e Grossi Roberto, nominati come sopra e qui costituiti, accettano la carica loro conferita con le rispettive qualifiche e dichiarano che alla loro nomina non osta alcun impedimento di legge.

- 7 -

La Delegazione Territoriale provvede agli scopi statutari:



indicate i
a) con le quote degli Associati;
rioritario al b) con erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
t. 5 c.1 l. c) con attività di raccolta fondi diretta a finanziare le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attraverso la richiesta a soci e/o a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate secondo quanto previsto dal citato dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
e sue finalità d) con contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi;
117/2017 e) con contributi dell'Unione Europea e di altre Organizzazioni e Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi;
er i soggetti f) con le quote derivanti dal 5 per mille;
di cui all'ar g) con rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione;
za sociale h) con entrate derivanti da prestazioni di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione mediante convenzioni, appalti, concessioni, processi di co-progettazione e ogni altro strumento di affidamento compatibile a legislazione vigente per l'Associazione;
miciliari, d i) con corrispettivi e proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai loro familiari e a terzi, svolte entro limiti e con modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
l'erni servizi j) con rendite patrimoniali;
k) con entrate e proventi a qualsiasi titolo derivanti dalle attività secondarie e strumentali;
analoghe all l) con ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità delle Associazioni di Promozione Sociale.
ra elencate Non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, agli Associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Nel caso che gli utili e avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto in caso tali utili o avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi) e di quelle ad esse direttamente connesse.

- 8 -

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20:50.

Letto, confermato e sottoscritto
Terni li 12/04/2022

Mario Maria Telor

Moresca Maria
Maria Telor

Silvia Accetani

Silvia Accetani
G. Telor

Guido Telor

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI TERNI

22 FEB. 2023

REGISTRATO A TERNI IL

AL N. 179 MOD. 3

NTL PRIVAT 392,00 (TRECENTO NOVANTADUE/00)

Cui € 200,00 IMPOSTA REGISTRO ED € 192,00 IMPOSTA A BOLLO

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO
L. Telor



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.P.I.C.I.
Associazioni per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani Delegazione Territoriale di Terni

Titolo I - Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede L' "A.P.I.C.I. - Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani delegazione territoriale di Terni", di seguito indicata anche con l'abbreviazione "Delegazione Territoriale" è un Ente di Terzo Settore che si qualifica come associazione di promozione sociale, apartitica e senza fini di lucro, costituita ai sensi del Titolo IV dello statuto dell'associazione nazionale di promozione sociale A.P.I.C.I. - Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani con sede in Roma. La Delegazione territoriale costituisce la struttura di riferimento dell' A.P.I.C.I. a livello locale, appositamente istituita con compiti di rappresentanza e governo territoriale, di indirizzo programmatico, al fine di perseguire, in ambito territoriale e secondo le direttive dell'Associazione nazionale e dei suoi organi, le medesime finalità indicate all'art. 3 dello statuto nazionale. Essa, nel suo contesto giuridico di entità oggettivamente autonoma, è un'associazione apartitica ed opera senza fini di lucro nel pieno rispetto dello statuto e delle direttive dell'Associazione Nazionale, nonché delle delibere degli organi di quest'ultima. La Delegazione Territoriale ha sede nel Comune di Terni. Il Consiglio Direttivo Territoriale può, con propria deliberazione, trasferire l'indirizzo della sede e istituire uffici secondari o strutture tecniche e amministrative nell'ambito di competenza territoriale.

Art. 2 - Durata La Delegazione Territoriale ha durata illimitata. Al di là delle sue volontà assembleari aventi per oggetto anche la sua eventuale estinzione, è comunque fatta salva l'adozione del provvedimento straordinario di scioglimento coattivo disciplinato al quarto comma, dello statuto dell'Associazione Nazionale.

Titolo II - Finalità Istituzionali ed Attività

Art. 3 - Finalità istituzionali La Delegazione Territoriale persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel settore sociale e sociosanitario, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di familiari e di terzi e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e anziane nonché del disagio sociale in genere, favorendo, con il suo impegno e le sue operazioni, la loro attiva partecipazione alla vita sociale del Paese. In particolare, la Delegazione Territoriale, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, persegue, nell'ambito del territorio di competenza, le finalità istituzionali indicate nell'art. 3 dello statuto dell'Associazione Nazionale, e cioè:

la difesa e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali ed economico-sociali;

la rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le condizioni esistenziali e vitali dei cittadini svantaggiati;

la promozione e lo sviluppo generale, nel Paese, della cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione e integrazione sociale degli individui;

l'elaborazione, la promozione e la diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali con particolare riguardo a fenomeni dell'emarginazione e del disagio sociale.

La Delegazione Territoriale persegue le proprie finalità solidaristiche operando nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento dell'Associazione Nazionale e degli organi di quest'ultima.

Art. 4 - Attività Per il perseguimento concreto delle proprie finalità istituzionali, la Delegazione Territoriale svolge, a livello locale e nel quadro delle direttive dell'Associazione Nazionale, le seguenti attività di interesse generale, riconducibili alle lettere di seguito indicate in parentesi di cui all'elenco dell'art. 5 c.1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

promozione, incoraggiamento e sostegno del volontariato a carattere sociale in ogni sua forma, con riferimento prioritario alle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità ed anziane (di cui all'art. 5 c.1 l. i) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

prestazione della propria opera generale di ascolto e segretariato sociale diretta ad affrontare le problematiche delle persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e della terza età e di tutti i soggetti in condizione di disagio sociale (di cui all'art. 5 c.1 l. a) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

promozione e realizzazione di dibattiti, incontri, convegni, seminari, tirocini, studi e ricerche sui temi connessi alle sue finalità istituzionali, collegandosi anche con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche impegnate sulle problematiche della disabilità e della terza età (di cui all'art. 5 c.1 l. d) h) ed i) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

promozione, incoraggiamento e sostegno del diritto al lavoro dei lavoratori disabili (di cui all'art. 5 c.1 l. p) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

promozione, sostegno e gestione di corsi di formazione e di centri per il reinserimento lavorativo mirato per i soggetti svantaggiati (di cui all'art. 5 c.1 l. p) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

promozione, sostegno e gestione di interventi sociali e sanitari, sotto i profili preventivi, terapeutici e riabilitativi (di cui all'art. 5 c.1 l. a) b) c) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

promozione, sostegno e gestione di servizi di assistenza e consulenza alla persona incentrati sui temi della sofferenza sociale e sanitaria (di cui all'art. 5 c.1 l. a) b) c) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

- promozione, sostegno e gestione di centri diurni, strutture residenziali e di centri socio-ricreativi, servizi domiciliari, di trasporto sociale e altri servizi alla persona per persone con disabilità e per la terza età, orientati a fornire i più moderni servizi di supporto assistenziale e socio-sanitario (di cui all'art. 5 c.1 l. a) b) c) D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

L'associazione potrà promuovere, sostenere e partecipare ad associazioni, ETS o iniziative aggreganti aventi finalità analoghe alle proprie. E' fatto divieto alla Delegazione Territoriale di svolgere attività diverse da quelle solidaristiche istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali, in ogni caso secondo i criteri e limiti definiti con decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo della Delegazione, tenuto conto delle indicazioni vincolanti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Titolo III - Diritti e Obblighi della Delegazione Territoriale

Art.5 – Compiti della Delegazione Territoriale L'appartenenza della Delegazione Territoriale all'Associazione Nazionale "A.P.I.C.I. - Associazioni Per Invalidi Civili e Cittadini Anziani" con sede in Roma implica la sua piena accettazione ed osservanza della lettera e dello spirito delle norme dello statuto nazionale e comporta per essa l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa da questo dettata e di osservare le direttive e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione Nazionale stessa. Nel contesto della affermata esigenza di pieno coordinamento con l'integralità nazionale dell'organizzazione, la Delegazione Territoriale rappresenta sotto ogni profilo il contesto A.P.I.C.I. nel territorio di riferimento, così come definito da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e, previo assenso dello stesso, in zone confinanti prive di Delegazione Territoriale propria. La Delegazione Territoriale assume ad ogni effetto la denominazione A.P.I.C.I. seguita dall'indicazione della zona di competenza e adotta il logo A.P.I.C.I..

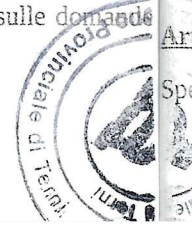
Art. 6 – Forma e autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale della Delegazione Territoriale La Delegazione Territoriale è un ente associativo periferico autonomo operante su base territoriale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, con apposita delibera, riconosce la Delegazione Territoriale come propria articolazione territoriale. Essa ha un patrimonio proprio, distinto da quello dell'Associazione Nazionale, gode di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e risponde con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e rapporti da essa instaurati. La Delegazione Territoriale è tenuta a inviare all'Associazione Nazionale il rendiconto dell'anno precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio e a conformarsi, relativamente alle disposizioni relative alla gestione contabile e amministrativa, alla formazione dei rendiconti, alla trasparenza e alle altre comunicazioni associative al RUNTS - Registro Unico del Terzo Settore, dal momento che questo sarà attivo. La Delegazione Territoriale, i suoi organi e i suoi rappresentanti non possono mai impegnare ed obbligare l'Associazione Nazionale a nessun titolo o causale.

Art. 7 – Diritti e obblighi della Delegazione Territoriale La Delegazione Territoriale collabora alla realizzazione delle finalità istituzionali nelle forme stabilite dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione Nazionale ed è tenuta a versare a quest'ultima le quote associative corrisposte dai Soci, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale. Eventuali variazioni statutarie devono essere previamente comunicate dalla Delegazione Territoriale al Consiglio Direttivo Nazionale, e da quest'ultimo approvate. L'Assemblea dei Soci della Delegazione Territoriale è tenuta ad indicare annualmente propri Delegati in numero proporzionale al numero di Soci della Delegazione secondo i parametri stabiliti dall'art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., con il compito di partecipare e votare nelle Assemblee dell'Associazione Nazionale che si terranno nel corso dell'anno a venire. Il primo dei citati Delegati deve necessariamente coincidere con il Presidente della Delegazione di riferimento. In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea della Delegazione Territoriale indica, quale sostituto di quest'ultimo, un altro Delegato.

Titolo IV- Associati

Art. 8 — Associati Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono divenire Soci della Delegazione Territoriale le persone fisiche che dimostrino profondo interesse verso i contenuti e le finalità che contraddistinguono le attività istituzionali dell'A.P.I.C.I., dichiarino di accettare le regole dello statuto di quest'ultima nelle sue varie articolazioni e si impegnino a versare la quota associativa annuale.

Art. 9 – Ammissione La richiesta di ammissione ad Associato avviene mediante presentazione di una domanda di iscrizione presso la Delegazione Territoriale. L'ammissione ad Associato è deliberata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale dal Consiglio Direttivo della Delegazione medesima. La tessera di Associato dell'Associazione è nazionale ed è conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essa riporta l'indicazione della Sezione o della Delegazione Territoriale presso la quale il Socio è iscritto. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato contestualmente alla consegna della tessera associativa e annotata, dal Consiglio Direttivo competente, nel libro nazionale degli Associati, con evidenza della tipologia di Associato e dell'appartenenza, per gli Associati persone fisiche, alla Sezione o Delegazione Territoriale presso cui hanno fatto domanda, nonché della data di delibera di ammissione. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono ammesse iscrizioni che introducono criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, che dispongano discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, o che, infine, colleghino, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il Consiglio Direttivo competente deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo competente, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea della Delegazione Territoriale che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione.



Art. 10 - Diritti degli Associati Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dalla Delegazione Territoriale;
- approvare il bilancio consuntivo;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
- esaminare i libri sociali;
- essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo competente, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal medesimo organo amministrativo.

Lo stesso Consiglio Direttivo competente può stabilire, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., modalità di rendicontazione tramite autocertificazione delle spese sostenute dai volontari dell'associazione.

Art. 11 - Doveri degli Associati L'ammissione ad Associato comporta il dovere di osservare i principi e le norme del presente statuto e dello statuto nazionale, di attenersi alle deliberazioni degli organi territoriali e nazionali e di versare la quota associativa annuale stabilita secondo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Art. 12 - Perdita della qualità di Associato La qualità di Associato dell' A.P.I.C.I. iscritto presso la Delegazione Territoriale viene meno per le seguenti cause:

- decesso dell'Associato;
- recesso, da comunicare con comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, che adotterà l'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale in seguito a:
 - constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell' A.P.I.C.I. nelle sue diverse articolazioni territoriali o nazionali;
 - una condotta in contrasto con i fini dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa.

I deliberati di esclusione devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata ovvero per PEC a firma del Presidente della Delegazione Territoriale, eccetto che per l'esclusione per mancato pagamento della quota associativa, la cui comunicazione avviene mediante affissione della delibera presso l'associazione. Avverso i deliberati di esclusione, gli Associati possono ricorrere al Collegio dei Proibiviri di cui all'art. 22 dello statuto dell'Associazione Nazionale entro 15 giorni dalla comunicazione dei citati provvedimenti. Gli Associati esclusi possono in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo V-Organismi della Delegazione Territoriale

Art. 13 - Organi della Delegazione Territoriale

Gli organi della Delegazione Territoriale sono:

- l'Assemblea della Delegazione Territoriale;
- il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale;
- il Presidente della Delegazione Territoriale.
- il Vice Presidente della Delegazione Territoriale
- il Revisore e il Revisore legale dei conti.

Art. 14 - L'Assemblea della Delegazione Territoriale Partecipano all'Assemblea della Delegazione Territoriale tutti gli Associati in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea della Delegazione Territoriale, con delega scritta, da altro Associato. Ciascun Associato non potrà portare, comunque, un numero di deleghe superiore ai limiti fissati dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. L'Assemblea della Delegazione Territoriale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente della Delegazione Territoriale o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. L'Assemblea della Delegazione Territoriale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno. L'Assemblea della Delegazione Territoriale straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione. Le eventuali modifiche statutarie devono, altresì, essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale e da quest'ultimo approvate.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea della Delegazione Territoriale

Spetta all'Assemblea della Delegazione Territoriale in seduta ordinaria deliberare:



- sul numero dei membri del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale e sulla loro elezione e revoca;
 - sulla elezione del Presidente e del Vice Presidente della Delegazione Territoriale;
 - sulla nomina dei Delegati della Delegazione Territoriale, che dovranno partecipare e votare nelle Assemblee dell'Associazione Nazionale;
 - sull'approvazione dei rendiconti contabili annuali;
 - sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - sull'approvazione di eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto, tra i quali il regolamento dei lavori assembleari
 - sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- Spetta all'Assemblea della Delegazione Territoriale in seduta straordinaria deliberare per qualsiasi altro caso di necessità ed in particolare è convocata per:
- apportare modifiche allo statuto della Delegazione della Delegazione Territoriale, preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale e da quest'ultimo approvate;
 - deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Delegazione Territoriale, e per deliberare sull'eventuale scioglimento della Delegazione stessa e sulla devoluzione del patrimonio residuo, secondo le direttive dell'Associazione Nazionale.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti tra i soci dall'Assemblea della Delegazione Territoriale, inclusi il Presidente e il Vice Presidente eletti dall'Assemblea della Delegazione Territoriale, nell'ambito di un novero di soggetti, pari al doppio del numero dei componenti designabili. Ogni membro del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale resta in carica per cinque anni ed è liberamente rieleggibile senza limiti di mandato. In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti. Il membro sostituito resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore. In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea della Delegazione Territoriale deve essere convocata nel tempo più breve possibile per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale. Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale è convocato dal Presidente della Delegazione Territoriale o in caso di impedimento, dal Vice Presidente della Delegazione Territoriale, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente della Delegazione Territoriale egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Delegazione Territoriale e in sua assenza, quello del Vice Presidente della Delegazione Territoriale.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale Al Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale compete la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione stessa. Spetta al Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale:

- attuare le delibere dell'Assemblea della Delegazione Territoriale;
- coordinare e attuare i programmi della Delegazione Territoriale;
- deliberare sui provvedimenti di ammissione e di esclusione a carico degli Associati nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente statuto;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Delegazione Territoriale, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, l'informativa sociale e il bilancio sociale;
- amministrare il patrimonio della Delegazione Territoriale.
- deliberare su provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli Associati e dei volontari

Nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale può dare delega al Presidente della Delegazione Territoriale e ad altri membri e conferire poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti.

Art. 18 - Il Presidente e il vice Presidente della Delegazione Territoriale Il Presidente e il vice Presidente della Delegazione Territoriale vengono eletti dall'Assemblea della Delegazione Territoriale e restano in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca. Sono rieleggibili, senza limiti di mandato. Il Presidente della Delegazione Territoriale ha la rappresentanza legale della Delegazione Territoriale di fronte ai terzi ed in giudizio e firma gli atti e i contratti dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea della Delegazione Territoriale e il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente della Delegazione Territoriale. Il Presidente della Delegazione Territoriale può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente della Delegazione Territoriale. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Delegazione Territoriale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, salva ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 19 – Il Revisore e la revisione legale dei conti Il Revisore è l'organo di controllo monocratico nominato al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. dall'Assemblea della Delegazione Territoriale fra persone di adeguata professionalità al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Il Revisore dura in carica cinque anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea della Delegazione Territoriale. Il Revisore vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto



organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea della Delegazione Territoriale e del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. il Revisore assume il ruolo di Revisore legale dei conti in continuità e per la durata del mandato ricevuto dall'Assemblea della Delegazione Territoriale.

Titolo VI - Disposizioni Finanziarie e Organizzative

Art. 20 – Patrimonio La Delegazione Territoriale provvede agli scopi statutari:

- a) Con le quote degli Associati
- b) Con erogazioni liberali degli Associati e di terzi
- c) Con attività di raccolta fondi diretta a finanziare le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attraverso la richiesta a soci e/o a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate secondo quanto previsto dal citato dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- d) Con contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi
- e) Con contributi dell'Unione Europea e di altre Organizzazioni e Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi
- f) Con le quote derivanti dal 5 per mille.
- g) Con rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione
- h) Con entrate derivanti da prestazioni di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione mediante convenzioni, appalti, concessioni, processi di co-progettazione e ogni altro strumento di affidamento compatibile a legislazione vigente per l'Associazione
- i) con corrispettivi e proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai loro familiari e a terzi, svolte entro limiti e con modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- j) con rendite patrimoniali
- k) con entrate e proventi a qualsiasi titolo derivanti dalle attività secondarie e strumentali
- l) con ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità delle Associazioni di Promozione Sociale.

Non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, agli Associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Nel caso che gli utili e avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto in caso tali utili o avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi) e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 – Esercizio finanziario, bilancio, informativa e bilancio sociale L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo Territoriale predispone un bilancio consuntivo, redatto secondo le modalità previste dall'art. 13 c. 3 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Delegazione, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 13 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea della Delegazione Territoriale deve approvare il rendiconto contabile annuale relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso. Il rendiconto contabile annuale dell'esercizio precedente resta depositato in copia nella sede della Delegazione, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea della Delegazione Territoriale e finché sia approvato. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea della Delegazione Territoriale è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, secondo quanto previsto ed entro i termini di cui agli articoli 13 c. 7 e 48 c. 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 14 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale provvederà a pubblicare e tenere aggiornati sul sito internet dell'Associazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblica sul sito internet dell'Associazione, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dallo stesso articolo.



Art. 22 Libri L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Della Delegazione Territoriale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore e del Revisore legale dei conti, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente dell'Organo a cui il libro si riferisce e in conoscenza al Presidente Nazionale tramite comunicazione formale via PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Organo a cui perviene la richiesta predispone in tempi appropriati la documentazione e organizza modalità controllate di esame dei libri sociali, assicurandone l'integrità. La consultazione dei libri sociali è comunque possibile solo presso le sedi degli Organi a cui è pervenuta la richiesta

Art. 23 Volontari I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo competente: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 24 Lavoratori L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti fissati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. .

Titolo VII - Disposizioni Finali

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento della Delegazione Territoriale viene deliberato, salvo quanto stabilito al precedente articolo 20, nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile, dall'Assemblea della Delegazione Territoriale stessa, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, e che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori. Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea straordinaria, previo parere del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale.

Art. 26 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, con le disposizioni del Codice civile.

